

(N. 1595)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1981

Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — In forza delle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, un contingente di 5 ufficiali, 65 sottufficiali e 530 militari di truppa della Guardia di finanza esegue attualmente servizio di vigilanza e scorta valori presso la sede centrale e presso 21 sedi periferiche della Banca d'Italia.

Il particolare servizio sembra però rientrare più propriamente nella competenza dell'Arma dei carabinieri, che dovrebbe estenderlo anche alle altre sedi della Banca.

Tale estensione comporta l'impiego complessivo di 6 ufficiali, 270 sottufficiali, 1.324 militari di truppa.

A tale nuova esigenza operativa l'Arma non può, peraltro, far fronte con le proprie disponibilità organiche che, come noto, sono appena sufficienti per l'assolvimento dei normali e sempre crescenti impegni di servizio conseguenti all'espletamento di compiti istituzionali.

Ogni ulteriore diversa destinazione di personale si tradurrebbe, infatti, in un grave nocumento per la situazione della forza effettiva dei reparti, con l'inevitabile scadimento della loro capacità operativa, ed in un aggravio di prestazioni per i militari.

È necessario, pertanto, che il personale destinato all'esigenza non venga compreso

nella forza organica dell'Arma e che vengano imputate al bilancio della Banca d'Italia le spese per stipendi, competenze accessorie ed indennità comunque spettanti allo stesso, nonchè ogni altro onere connesso al servizio reso.

Vengono così a riproporsi, in linea di massima, le norme vigenti per il personale dell'Arma in servizio presso gli Ispettorati del lavoro e quelle già previste per il contingente della Guardia di finanza impiegato attualmente nel servizio in questione.

Per le esigenze rappresentate, è stato predisposto, quindi, l'unito disegno di legge composto di sette articoli.

L'articolo 1 autorizza il Ministro della difesa a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di militari dell'Arma dei carabinieri (suddiviso in 6 ufficiali, 110 marescialli maggiori, 30 marescialli capo o ordinari, 130 brigadieri o vicebrigadieri e 1.324 militari di truppa) per l'esecuzione dello speciale servizio.

L'articolo 2, nello stabilire che il predetto personale, dalla data di decorrenza della convenzione, venga posto fuori organico, prevede talune necessarie disposizioni intese a disciplinare la posizione ai fini dell'avanzamento del personale stesso ed autorizza il ricorso anche ad arruolamenti straordinari per il ripianamento degli effettivi.

L'articolo 3 stabilisce che gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'articolo 1, nonchè ogni altro onere con-

nesso al servizio, siano a carico della Banca d'Italia.

La tabella allegata al disegno di legge suddivide per singoli gradi il contingente di personale a disposizione dell'ente predetto e stabilisce la validità, ai fini dell'acquisizione dei requisiti di comando e di servizio prescritti per l'avanzamento dei sottufficiali, del periodo di comando e di servizio prestato presso i particolari reparti.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato in quanto si tratta di semplice trasferimento all'Arma dei carabinieri del servizio in atto affidato ad organismi diversi (Guardia di finanza, personale della Banca d'Italia, istituti di vigilanza privati).

Tenuto conto della necessità di prevedere un graduale trasferimento all'Arma dei compiti attualmente assolti dalla Guardia di finanza, si è previsto, con l'articolo 4, che la data di attivazione del servizio da parte dell'Arma medesima sarà determinata mediante apposito decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro delle finanze. Soltanto a decorrere dalla data di detto decreto cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui alle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146.

All'atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, il contingente dei militari del Corpo della Guardia di finanza già utilizzato per il servizio in parola viene assorbito nell'ambito delle attuali vacanze degli organici del Corpo. Il restante personale, che resta in soprannumero, verrà assorbito in ragione del 20 per cento delle successive vacanze di organico (art. 5).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.

L'organico massimo di detto contingente è fissato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente è posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Per il conseguente ripianamento degli effettivi è autorizzato il ricorso anche ad arruolamenti straordinari.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'articolo 1, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà

determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verrà assunto dall'Arma dei carabinieri in virtù della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Il contingente dei militari del Corpo della Guardia di finanza già utilizzato per il servizio di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, all'atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, viene assorbito nell'ambito delle attuali vacanze degli organici del Corpo. Il restante personale resta in soprannumero.

L'assorbimento del personale in soprannumero avverrà in ragione del 20 per cento delle successive vacanze di organico.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 213 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché al servizio di scorta per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del Corpo della Guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi dal Direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti autorità ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui alle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, cessano di avere effetto dalla data del decreto previsto dal precedente articolo 4.

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA IMPIEGARE IN SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA

TABELLA

Tenenti colonnelli o Colonnelli n.	1
Maggiori e Tenenti colonnelli »	1
Ufficiali inferiori »	4
Marescialli maggiori aiutanti o Marescialli maggiori »	110
Marescialli capi o ordinari »	30
Brigadieri o Vicebrigadieri »	130
Graduati e Militari di truppa »	1.324

I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.